

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI
UNIVERSITARI A TEMPO PIENO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai professori a tempo pieno di questa Università di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti presso Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, ovvero società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Art.2

Ai fini del presente Regolamento per professori universitari si intendono i professori ordinari e straordinari, i professori associati confermati e non confermati, i ricercatori confermati e non confermati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Sono escluse dall'applicabilità del presente Regolamento le medesime categorie di personale che prestino servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., qualora l'incarico oggetto della richiesta consista nello svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate, da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati, e regolamentate da apposita normativa. Incarichi retribuiti ai sensi dell'art.1, riguardanti attività di tipo non sanitario, svolte da personale universitario convenzionato con il S.S.N. o riguardanti attività sanitarie non ricomprese nelle funzioni convenzionate, svolte dallo stesso personale, sono disciplinate dal presente Regolamento.

Per incarichi retribuiti di cui ai commi seguenti, si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore di lavori scientifici o creatore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari, dallo svolgimento di relazioni o conferenze e dallo svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da Enti Pubblici o con finanziamenti pubblici;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) dalla partecipazione a commissioni di concorso;
- h) dagli incarichi, sotto qualsiasi forma retribuiti, conferiti dalla Università di Foggia e per i quali la nomina ha luogo per designazione della stessa Università;
- i) dalla partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici e a partecipazione pubblica e degli enti di ricerca e di cultura in genere.

Sono, altresì, escluse le supplenze presso altre Università, oggetto di apposito regolamento. Gli incarichi di supplenza sono considerati ai fini dell'autorizzazione ad altri incarichi di cui al presente Regolamento.

Sono, inoltre, esclusi gli incarichi da espletarsi in nome dell'Università e disciplinabili ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto da ritenersi rientranti nei compiti e doveri di ufficio.

Art.3

L'autorizzazione deve essere richiesta dal personale interessato; può essere anche richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico.

La richiesta deve indicare il tipo di attività, la durata (decorrenza e termine), l'impegno richiesto e il soggetto conferente, ivi compreso il codice fiscale.

L'interessato dovrà produrre dichiarazione d'impegno ad assolvere ai doveri d'ufficio e agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti da questa Amministrazione.

La richiesta di autorizzazione va prodotta anche nel caso in cui un professore sia transitato dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno per il completamento di incarichi già affidati precedentemente nel periodo di servizio a tempo definito; non va, invece, richiesta l'autorizzazione per conseguire il compenso per le attività già svolte.

Art. 4

La richiesta, corredata dalle dichiarazioni e da eventuale documentazione di cui al precedente articolo, deve essere prodotta al Magnifico Rettore e al Preside della Facoltà di afferenza del personale interessato.

Il Preside, entro 10 giorni dal ricevimento, decide in merito alla concessione dell'autorizzazione. In caso di diniego e su richiesta dell'interessato, delibera il Consiglio di Facoltà.

Il Rettore, entro 10 giorni dal ricevimento, decide in merito alla concessione dell'autorizzazione richiesta dai Presidi di Facoltà. In caso di diniego e su richiesta dell'interessato, delibera il Senato Accademico, il quale è anche competente per le autorizzazioni inerenti al Rettore.

Entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Rettore emana il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta, ai sensi della regolamentazione di cui ai commi precedenti.

Art. 5

Il decorso dei termini per provvedere ha valore di autorizzazione se la richiesta inerisce a incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche.

Art.6

I soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione valuteranno, caso per caso:

a) se l'attività, per intensità, continuità e sistematicità richieste, possa impedire o limitare l'assolvimento dei doveri di ufficio, nonché dei compiti extraistituzionali già affidati. Nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedente, manlevando, comunque, l'Università da responsabilità derivanti dal recesso;

b) se per il tipo di attività svolta dal soggetto conferente, in relazione ai compiti cui questa Università è preposta, sia ipotizzabile un conflitto d'interessi;

c) se per la natura dell'attività richiesta, in relazione a quella svolta nell'ambito universitario dall'interessato, sia ipotizzabile conflitto d'interessi;

d) la natura dell'ente o soggetto committente.

L'autorizzazione va comunque concessa quando si tratta di perizia giudiziaria; di partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 7

I docenti che svolgano incarichi non preventivamente autorizzati, ovvero incarichi per i quali sia stato emanato provvedimento di diniego, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

In tale ipotesi si provvederà a notificare l'infrazione ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche alla Guardia di Finanza, per le finalità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Art.8

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.